

sta prima parte, perchè così credo che moltissimi ci troveremo d'accordo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io devò dare una spiegazione all'onorevole preopinante. E la mia spiegazione è semplicissima. Quando il Governo vi domanda la facoltà di aggiungere un consigliere, certamente lo fa, e non è possibile supporre il contrario, per eseguire questa facoltà.

Ma perchè ha detto: « è data facoltà di aggiungere un consigliere di Corte di appello » e non ha detto piuttosto: « è aggiunto temporaneamente un consigliere? » La ragione si è questa.

Per gli altri tribunali, dei quali abbiamo parlato, la mancanza di questo consigliere è dimostrata da una serie di arretrati verificatisi anno per anno, quindi la necessità della proposta; all'incontro, per quel che riguarda Messina, in questo anno è la prima volta che si è verificato un ristagno di cause, ed io so pure la ragione per cui esso si è temporaneamente verificato. Ora, siccome questo è un fatto che può scomparire domani, così finite quelle sessantuna cause e ripigliato dalla Corte il suo andamento ordinario, diventerebbe inutile che vi rimanesse quest'altro consigliere.

Quindi, finchè vi sarà il bisogno, vi sarà il consigliere, quando non vi sarà più il bisogno, quel consigliere di più sarà tolto dal temporaneo organico di quella Corte. Ecco la ragione per cui ho usato una formula diversa per la Corte di Messina, formula però che io raccomando alla Camera, appunto perchè chiude in se il concetto dianzi espresso.

BACCELLI, relatore. Debbo fare una dichiarazione. Nell'ampliare nello schema le domande fatte dal ministro, noi nella Commissione ci siamo condotti col criterio del constatato bisogno.

In quanto a Messina ci sembrava constatato, e quindi ritenemmo che non potesse darsi al Governo la facoltà di dare un consigliere, ma sibbene di stabilirne uno in modo fisso ed un altro lasciarlo in facoltà al Governo quante volte si presentasse un ulteriore bisogno. Questo è stato il concetto che ha guidato la Commissione nella redazione di tutti gli articoli, ed è perciò che questo si è voluto staccare dall'articolo 3, che il ministro aveva congiunto coll'articolo antecedente.

La Commissione perciò dichiara di persistere nella sua modificazione, e prega, tanto l'onorevole Florena quanto l'onorevole Paternostro, a ritirare le loro proposte per unirsi a quella Commissione.

FLORENA. Domando la parola per una dichiarazione. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Baccelli, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che l'onorevole ministro si limiterebbe alla proposta che sia data facoltà di aggiungere temporaneamente un consigliere di appello alla Corte di appello di Messina.

La Commissione invece propone che sia temporaneamente aggiunto un consigliere a detta Corte, e che sia data facoltà al ministro di aggiungerne un altro, qualora il bisogno lo richieda.

Siccome il ministro chiede la facoltà di aggiungerne uno, la Commissione propone tassativamente di aggiungerne uno ed accorda la facoltà di aggiungerne un altro, si procederà per divisione. Anzitutto metterò ai voti la prima parte della proposta della Commissione, che è tassativa, e poi la seconda parte, che è facoltativa al ministro di aggiungere un altro consigliere.

PISANELLI. La Commissione e l'onorevole ministro sono d'accordo sopra un concetto, cioè di dare facoltà al Ministero per nominare un consigliere. Mi pare quindi che questo concetto potrebbe votarsi il primo. *(Interruzioni)*

PATERNOSTRO PAOLO. Chiedo la parola sull'ordine della votazione.

Pregherei l'onorevole Pisanelli ad osservare che ministro e Commissione sono d'accordo nella seconda parte, ma per la Commissione è parte subordinata, mentre pel ministro è la parte principale. Il ministro vorrebbe togliere di mezzo la nomina definitiva di cui nella prima parte dell'articolo, essendo d'accordo sulla seconda. La Commissione dice: vorrei dare facoltà al ministro per la nomina del secondo consigliere, ma il primo lo propongo per nomina definitiva. Dunque mi pare che sia da mettere ai voti l'articolo per divisione, ma sempre cominciando dalla prima parte. In buoni termini, la votazione deve farsi come accennava l'onorevole presidente e non come propone l'onorevole Pisanelli.

PRESIDENTE. Non vi può essere dubbio; l'onorevole Pisanelli ha messo in rilievo come la seconda parte della proposta della Commissione coincide col pensiero dell'onorevole ministro, poichè dice: « È data facoltà di aggiungere un consigliere, ove le esigenze del servizio lo richiedano. »

Ma non è men vero che la prima parte della proposta della Commissione, che è tassativa, deve avere nella votazione la precedenza, non solo per l'ordine logico, ma ancora perchè è un emendamento all'articolo ministeriale.

Essa suona in questi termini:

« Alla Corte di appello di Messina è temporaneamente aggiunto un consigliere. »

Ove questa proposta sia respinta, rimane la seconda, nella quale Commissione e Ministero sono di accordo, togliendone però le parole: « qualora il numero delle cause lo richieda. »

Chi approva dunque la proposta che il Governo debba aggiungere un consigliere alla corte di appello di Messina, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la prima parte della proposta della Commissione, è respinta.)

Ora viene la seconda parte, cioè: « Il Governo ha fa-